

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA 13 aprile 2017, n. 80
“Fondazione Cittadella della Carità” di Taranto. Richiesta di verifica di compatibilità ex art. 7 L.R. n. 8/2004 e s.m.i. del Comune di Taranto, ai fini del rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione, per trasformazione, di una struttura destinata a Centro residenziale per Cure palliative – “Hospice” con n. 15 posti letto, da ubicare in Taranto al Piazzale Mons. G. Motolese n. 1. Parere favorevole.

Il Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta

Vista la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme di Organizzazione dell'Amministrazione Regionale;

Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;

Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;

Vista la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 9 del 20/04/2015, ad oggetto *“riassetto organizzativo dell'Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità”*;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443, ad oggetto *“Adozione del modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l'Innovazione della macchina Amministrativa regionale – MAIA”. Approvazione Atto di Alta Organizzazione.”*;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1176 del 29/07/2016, di conferimento dell'incarico di Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta;

Vista la Determinazione del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e Organizzazione n. 16 del 31/03/2017 di conferimento dell'incarico di Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità.

In Bari presso la sede della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta, sulla base dell'istruttoria espletata dall'istruttore e confermata dal Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità, riceve la seguente relazione.

L'art. 8 ter, comma 3 del D. Lgs. 502/92 prevede che *“Per la realizzazione di strutture sanitarie e sociosanitarie il comune acquisisce, nell'esercizio delle proprie competenze in materia di autorizzazioni e concessioni di cui all'art. 4 del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493 e successive modificazioni, la verifica di compatibilità del progetto da parte della regione. Tale verifica è effettuata in rapporto al fabbisogno complessivo e alla localizzazione territoriale delle strutture presenti in ambito regionale, anche al fine di meglio garantire l'accessibilità ai servizi e valorizzare le aree di insediamento prioritario di nuove strutture.”*.

L'art. 7, comma 1 della L.R. n. 8/2004 s.m.i. statuisce che *“Nei casi previsti dall'articolo 5, comma 1, lettera a), i soggetti pubblici e privati inoltrano al Comune competente per territorio istanza di autorizzazione alla realizzazione della struttura corredandola della documentazione prescritta. Il comune richiede alla Regione la prevista verifica di compatibilità, di cui all'art. 8 – ter del decreto legislativo (D.Lgs. n. 502/1992, N.D.R.), entro trenta giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. (...)”*.

Il successivo comma 2 del medesimo art. 7 prevede che *“Il parere di compatibilità regionale è rilasciato, entro novanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta di cui al comma 1, con provvedimento del Dirigente del Settore sanità della Regione, sentita l'azienda sanitaria locale interessata in relazione alla localizzazione territoriale delle strutture sanitarie e socio-sanitarie della tipologia di attività richiesta già presenti in ambito provinciale.”*.

Con D.G.R. n. 2037 del 7/11/2013, pubblicata sul B.U.R.P. n. 154 del 26/11/2013, sono stati approvati i principi e criteri per l'attività regionale di verifica della compatibilità al fabbisogno sanitario regionale, ai sensi dell'articolo 8 ter D. Lgs. n. 502/1992 e s.m.i. e dell'articolo 7 L.R. n. 8/2004, per la realizzazione delle strutture sanitarie e socio sanitarie di cui all'articolo 5 sopra citato, comma 1, lett. a), punti 1 e 2 della L.R. n. 8/2004 e s.m.i..

Con la medesima deliberazione di Giunta Regionale è stato precisato, tra l'altro, che:

"(...) dunque, la verifica di compatibilità regionale non può prescindere dalla dimensione allocativa del fabbisogno di prestazioni sanitarie, da intendersi come esigenza incompressibile affinché vi sia una equa e razionale distribuzione di strutture eroganti un determinato tipo di prestazioni sanitarie e socio-sanitarie su tutto il territorio regionale, negli ambiti aziendali locali e loro articolazioni distrettuali, tenuto conto del medesimo tipo ivi già operanti;

in ragione di tale esigenza, la nuova offerta di prestazioni sanitarie deve trovare spazio nell'ambito della programmazione regionale solo ed in quanto, con riguardo a un determinato ambito territoriale, corrisponda ad un effettivo fabbisogno di quelle prestazioni attestato dagli organi competenti e sia coerente con le scelte allocative della stessa programmazione regionale sanitaria."

(...)

le richieste di verifica di compatibilità successive all'approvazione del presente atto, presentate nell'arco temporale del bimestre di volta in volta maturato, sono valutate comparativamente e contestualmente per il medesimo ambito territoriale di riferimento (...)"

Con nota prot. n. 26711 del 16 Febbraio 2017 ad oggetto *"Richiesta parere di compatibilità ai sensi dell'art. 5 e art. 7 LR n. 8/2004 smi – Fondazione Cittadella della Carità – Padiglione 13 Maggio per la realizzazione di una struttura di residenza sanitaria per cure palliative (hospice)"*, trasmessa con Raccomandata A/R del 20/02/2017 ed acquisita dalla scrivente con prot. n. AOO_151/2094 del 27/02/2017, il Sindaco del Comune di Taranto ha rappresentato quanto segue:

"Con la presente si invia secondo quanto previsto dalla LR 8/2004 la documentazione a noi pervenuta dalla Fondazione Cittadella della Carità per la richiesta di realizzazione tramite trasformazione di struttura socio – sanitaria già esistente ed autorizzata in Residenza Sanitaria Cure Palliative (Hospice) ospitante n. 15 pazienti a ciclo continuativo.

Si richiede, sulla base di quanto ricevuto, la verifica di compatibilità regionale relativamente a quanto in premessa.", allegandovi:

- copia dell'istanza di autorizzazione alla realizzazione per trasformazione;
- copia della domanda su modello AUTREAL 7;
- copia degli elaborati grafici relativi al progetto.

Con nota prot. AOO_151/2219 del 02/03/2017 trasmessa al Direttore Generale dell'ASL TA e, per conoscenza, al Sindaco del Comune di Taranto, alla Direzione Ambiente Salute, Qualità della Vita del Comune di Taranto ed al Direttore Generale della Fondazione "Cittadella della Carità" di Taranto, questa Sezione:

"Atteso che:

- *il fabbisogno definito dal Regolamento Regionale n. 3/2006 per gli Hospice (1 p.l. ogni 10.000 abitanti) sulla base della popolazione della ASL TA (n. 584.200 – dati ISTAT 01/09/2016) è pari a n. 58 posti letto;*
- *allo stato, nell'ambito della ASL TA, sono attivi un totale di n. 24 posti letto presso la struttura "Hospice S. Bartolomeo" della "SA.TRA.MAR. s.r.l.", ubicata in S. Paolo di Martina Franca (TA) alla Contrada Tagliante (accreditata con DD.DD. n. 84/2011 e n. 324/12);*
- *non sono stati rilasciati pareri di compatibilità;*

risulta pertanto un fabbisogno residuo di n. 34 posti letto.";

ai sensi dell'art. 8 ter, comma 3 del D. Lgs. n. 502/92, dell'art. 7, comma 2 della L.R. n. 8/2004 e della

D.G.R. n. 2037 del 7/11/2013, ha invitato il Direttore Generale dell'ASL TA ***“ad esprimere un parere in ordine alla richiesta di verifica di compatibilità trasmessa dal Comune di Taranto per la realizzazione, mediante trasformazione di struttura socio-sanitaria già esistente (Residenza Socio – Sanitaria per anziani - art. 66 del R.R. n. 4/2007), di un Centro residenziale per Cure Palliative (HOSPICE) con n. 15 posti letto, in relazione all’allocazione degli Hospice già in esercizio nel territorio ed alla distribuzione della domanda di assistenza per cure palliative, tenendo conto dell’eventuale programmazione di Hospice pubblici da attivare nell’ambito della stessa ASL.”***.

Con nota prot. 0052938 del 28/03/2017 ad oggetto *“riscontro nota prot. n. AOO_151/2219 del 2/3/2017 – richiesta verifica compatibilità – trasformazione richiesta dalla Fondazione “Cittadella della Carità” per struttura da destinare a Centro Residenziale per Cure Palliative “Hospice” con 15 p.l.”*, trasmessa con PEC in pari data alla scrivente Sezione, il Direttore Generale ed il Direttore sanitario dell'ASL TA hanno comunicato quanto segue:

“Il bisogno di cure palliative in pazienti terminali, se attivate precocemente, previene il fenomeno dei ricoveri inappropriati, riducendo le giornate di degenza, con contestuale contenimento della spesa farmaceutica e un miglioramento della qualità di vita nell’approrsimarsi del decesso.

Come è noto a codesto Ente, nel territorio di questa Azienda è presente da alcuni anni la struttura “Hospice S. Bartolomeo”, ubicata a Martina Franca. Tale struttura ha consentito di coadiuvare l’attività dei dirigenti medici oncologi ospedalieri, riducendo il ricorso alle cure ospedaliere per pazienti ai quali il trattamento ospedaliero ai fini curativi è purtroppo pressochè del tutto inefficace ed inopportuno. Si tratta di unica struttura presente nel territorio di questa Azienda, se pure perfettamente funzionante, ma assolutamente insufficiente a coprire l’intera domanda di cure palliative.

Tanto premesso, in relazione al parere di questa Azienda in ordine alla richiesta avanzata dalla Cittadella della Carità, si comunica che il detto parere non può non essere positivo, considerato che nel territorio Jonico, fortemente influenzato da fattori inquinanti, si registra una crescente domanda di cure palliative, dovuta all’aumento di patologie cronico degenerative, non senza trascurare che l’approccio degli hospice migliora la qualità della vita dei malati e dei loro familiari alle prese con problematiche connesse all’esito infausto di malattie.

Corre l’obbligo segnalare, altresì, che l’eventuale trasformazione della struttura della Cittadella della Carità in Hospice, con 15 posti letto, garantirebbe sicuramente una migliore assistenza di questo target di malati, ma non coprirebbe ancora l’intero fabbisogno come definito dal Regolamento regionale n. 3/2006 per gli Hospice, pari a 58 posti letto, lasciando ancora vacanti 19 posti letto. Tali posti letto potrebbero in parte essere coperti con l’istituzione, presso il presidio territoriale di assistenza di Mottola, di un modulo di hospice, che questa Azienda sta cercando di realizzare.”

Per tutto quanto sopra rappresentato;

considerato altresì che, successivamente alla data di approvazione della citata D.G.R. n. 2037/2013 e nell’arco temporale del bimestre di riferimento 08/01/2017 – 07/03/2017, non sono pervenute alla scrivente Sezione ulteriori richieste comunali di verifica di compatibilità nell’ambito della ASL TA relative alla predetta tipologia di struttura, oltre alla richiesta del Comune di Taranto - prot. n. 26711 del 16 Febbraio 2017 a seguito dell’istanza di autorizzazione alla realizzazione della “Fondazione Cittadella della Carità” di Taranto;

si propone di esprimere parere favorevole, ai sensi dell’art. 7 della L.R. n. 8/2004 e s.m.i., al rilascio della verifica di compatibilità richiesta dal Comune di Taranto in relazione all’istanza della “Fondazione Cittadella della Carità” di Taranto per l’autorizzazione alla realizzazione, per trasformazione di struttura socio-sanitaria già esistente (Residenza Socio – Sanitaria per anziani - art. 66 del R.R. n. 4/2007), di un Centro residenziale per Cure Palliative – “Hospice” con n. 15 posti letto, da ubicarsi in Taranto al Piazzale Mons. G. Motolese n.

1, con la precisazione che allo stato sono sospesi nuovi accreditamenti di strutture sanitarie private (art. 3, comma 32 della L.R. n. 40/2007) e che *“l’autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio non produce effetti vincolanti ai fini della procedure di accreditamento istituzionale, che si fonda sul criterio di funzionalità rispetto alla programmazione regionale”* (art. 20, comma 3 della L.R. n. 8/2004).

VERIFICA AI SENSI DEL D.LGS 196/03

Garanzie della Riservatezza

La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione dei dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata e di spesa né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal Bilancio Regionale.

Il Dirigente Servizio Accreditamenti e Qualità

Mauro Nicastro

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL’OFFERTA

- sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate;
- viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dall’Istruttore e dal Dirigente del Servizio;

DETERMINA

- di esprimere parere favorevole, ai sensi dell’art. 7 della L.R. n. 8/2004 e s.m.i., al rilascio della verifica di compatibilità richiesta dal Comune di Taranto in relazione all’istanza della “Fondazione Cittadella della Carità” di Taranto per l’autorizzazione alla realizzazione, per trasformazione di struttura socio-sanitaria già esistente (Residenza Socio – Sanitaria per anziani - art. 66 del R.R. n. 4/2007), di un Centro residenziale per Cure Palliative – “Hospice” con n. 15 posti letto, da ubicarsi in Taranto al Piazzale Mons. G. Motolese n. 1, con la precisazione che allo stato sono sospesi nuovi accreditamenti di strutture sanitarie private (art. 3, comma 32 della L.R. n. 40/2007) e che *“l’autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio non produce effetti vincolanti ai fini della procedure di accreditamento istituzionale, che si fonda sul criterio di funzionalità rispetto alla programmazione regionale”* (art. 20, comma 3 della L.R. n. 8/2004);
- di notificare il presente provvedimento:
 - al Direttore Generale della Fondazione “Cittadella della Carità”, con sede legale in Taranto al Piazzale Mons. G. Motolese n. 1;
 - al Direttore Generale dell’ASL TA;
 - al Sindaco del Comune di Taranto.

Il presente provvedimento :

- a) sarà pubblicato all'Albo della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta /all'albo telematico (ove disponibile);
- b) sarà trasmesso al Servizio Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui all'art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013;
- c) sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale ed in copia al Servizio Bilancio e Ragioneria;
- d) sarà disponibile nel sito Ufficiale della Regione Puglia (ove disponibile l'albo telematico);
- e) il presente atto composto, composto di n. 7 facciate, è adottato in originale;
- f) viene redatto in forma integrale.

Il Dirigente della Sezione SGO
Giovanni Campobasso